



COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia
Piazza Paolo VI, 2 – 25030 Berlingo (Bs)
tel. 030.9787247 – fax 030.978182 – info@comune.berlingo.bs.it



Al Comune di Berlingo
P.za Paolo VI, 2
25030 Berlingo

Oggetto : DOMANDA DI IDONEITA' ALLOGGIO

Il sottoscritto/a _____ nato il _____

a _____ cittadino _____

C.F. _____ tel _____

Residente in Berlingo via _____ nr. _____ nell'immobile di
proprietà di _____

identificato al catasto al foglio n° _____ Mappale _____ subalterno _____ con contratto
di affitto registrato a _____ il _____ nr _____

Occupato c/o la ditta _____ con sede in _____

Via _____ nr. _____ tel _____

con la qualifica di _____

CHIEDE

Il rilascio dell'attestazione di **IDONEITA' ALLOGGIO** da lui occupato, con l'indicazione del numero di persone per cui lo stesso è ritenuto adeguato, secondo i parametri minimi previsti dalla Legge Regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il documento deve essere allegato alla:

- carta soggiorno
- il permesso di soggiorno per coesione familiare
- il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
- il permesso di soggiorno per lavoro Autonomo
- sottoscrivere il "contratto di soggiorno" in caso di assunzione

Relativa alle seguenti persone:

1) _____

nato il _____ a _____ grado di parentela _____

2) _____

nato il _____ a _____ grado di parentela _____

3) _____

nato il _____ a _____ grado di parentela _____

Il richiedente

Recapiti telefonici: Cell/..... Tel./.....

Allegati:

- fotocopia del permesso di soggiorno
- fotocopia carta d'identità e/o passaporto
- fotocopia codice fiscale
- copia del contratto di affitto o di compravendita o di altro titolo di disponibilità relativo all'alloggio
- copia della conformità degli impianti elettrici ed idraulici
- n° 2 marche da bollo da €. 16,00
- versamento di €. 40,00 (C.C. postale n° 13082250 intestato a Comune di Berlingo servizio tesoreria – causale – diritti segreteria per idoneità alloggio)

NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALLA RICHIESTA DI IDONEITA' ALLOGGIO

La legge n. 94 del 2009 (decreto sicurezza), oltre ad aver modificato l'articolo 29 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, in materia di ricongiungimento familiare, ha introdotto alcune novità relative al requisito dell'idoneità degli alloggi.

Per certificare l'idoneità dell'alloggio la procedura è riferita alla verifica dei requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti, ma è anche condizionata dal rispetto dei requisiti igienico sanitari, da utilizzare anche per altre forme di disponibilità.

Con la Circolare n. 7170 del 18 novembre 2009, il Ministero dell'Interno intendeva fare chiarezza sull'applicazione dell'articolo 1, comma 19, della legge n. 94/2009, precisando però che i Comuni, nel rispetto della propria autonomia, potevano far riferimento alla normativa contenuta nel D.M. 5 luglio 1975, ovvero lo stesso che attiene a tutta l'edilizia residenziale in Italia, pubblica e privata, che ora funge da unico parametro per tutto il territorio nazionale.

Sia la legge 94/09 sia la Circolare però non hanno chiarito definitivamente ogni dubbio circa le modalità, i criteri e l'espletamento della procedura prevista dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 286 del 1998. Il D.M. 5 luglio 1975 stabilisce i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti e precisa anche di verificare i requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione, lasciando comunque aperti alcuni dubbi interpretativi.

Appare dunque utile precisare meglio quali siano gli aspetti che l'Ufficio Tecnico comunale dovrà esaminare ai fini del rilascio dell'Attestato di Idoneità abitativa, in ordine a 4 aspetti essenziali:

1. Requisiti minimi di superficie
2. Requisiti igienico-sanitari
3. Sicurezza degli impianti
4. Sicurezza strutturale

Si precisa comunque che l'Attestato di Idoneità dell'alloggio non è equivalente o equipollente e non sostituisce in alcun modo il "Certificato di Agibilità", essendo atti distinti e con scopi e finalità diversi.

- REQUISITI MINIMI DI SUPERFICIE

Superficie utile per abitante	1 abitante – 14 mq 2 abitanti – 28 mq 3 abitanti – 42 mq 4 abitanti – 56 mq Per ogni abitante successivo + 10 mq
Superficie minima dei locali	1 persona – stanza da letto da 9 mq + una stanza soggiorno di 14 mq 2 persona – stanza da letto da 14 mq + una stanza soggiorno di 14 mq Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere dotati di una finestra apribile verso l'esterno
Alloggio monolocale	1 persona - 28 mq 2 persone – 38 mq Le superfici sono comprensive del bagno

- REQUISITI IGIENICO SANITARI – SICUREZZA IMPIANTI

Altezze minime dei locali	Tutti i locali abitabili devono avere un'altezza minima di 2,70 ml con la sola eccezione dei corridoi, bagni e ripostigli dove l'altezza minima può essere di 2,40 ml
impianti	Gli alloggi devono essere muniti di impianti di riscaldamento munito di apposita certificazione di conformità. L'impianto elettrico deve avere il certificato di conformità. Tutte le certificazioni devono essere redatte su modello ministeriale conforme alla legge 46/90
Salubrità	L'alloggio deve avere condizioni d'uso che non consentano il formarsi di muffe e che non consentano condensazione permanente nei locali. Gli alloggi dovranno avere idonea ventilazione all'interno dei locali e comunque assicurare l'aspirazione di fumi vapori ed esalazioni dai punti di produzione prima che si diffondano